

**ATTO N. DD 306**

**DEL 01/02/2022**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 21**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 347-34995/2016 DEL 19/12/2016. PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES COMMA 3 LETT. a) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.  
SOCIETÀ: Ambrogio Trasporti S.p.a.  
SEDE LEGALE:  
E OPERATIVA: Strada delle Pignere n. 3 – 10060 Candiolo (TO)  
P.IVA: 02735480010 POS. n. 001329

### **Il Dirigente della Direzione**

#### **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 347-34995 del 19/12/2016 è stato emanato il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo periodico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla Ambrogio Reverse Logistics S.r.l., relativa all'installazione di Strada delle Pignere n. 3 nel Comune di Candiolo, dove la Società svolge attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il riesame è stato disposto sulla base di quanto previsto dall'art. 29 *octies* comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal D.lgs. 46/2014;
- in data 17/8/2018 sono state pubblicate le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment;
- con Determinazione Dirigenziale n. 116-31078/2018 del 27/12/2018 si prendeva atto di variazione di ragione sociale da Ambrogio Reverse Logistics s.r.l. ad Ambrogio Trasporti S.p.a. Per effetto del suddetto provvedimento, la Società Ambrogio Trasporti S.p.a. ha, quindi, assunto la titolarità dell'AIA in oggetto
- con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.To.) n. 18375 del 15/02/2021 la Direzione scrivente comunicava l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiedendo alla Società di trasmettere entro 60 giorni l'idonea modulistica allegando anche una relazione illustrativa dello stato di applicazione delle BATC;
- in data 31/03/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 37245, Ambrogio Trasporti S.p.a. trasmetteva la documentazione richiesta. Il Gestore ha inoltre richiesto di poter aumentare la capacità di stoccaggio dei

codici EER 160601\* *batterie al piombo* e 200133\* *batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie*, passando da 30 m<sup>3</sup> (corrispondenti a circa 50 Mg) già autorizzati a 60 m<sup>3</sup> (corrispondenti a circa 100 Mg);

- in data 1/04/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 37862, la Direzione in intestazione indicava una Conferenza dei Servizi semplificata (in modalità asincrona) ai sensi dell'art. 14 *bis* della L. 241/90 e s.m.i. assegnando agli Enti coinvolti:

- il termine di 15 giorni per richiedere eventuali integrazioni documentali da trasmettere al responsabile del procedimento, per l'invio di un'unica comunicazione al proponente;
- il termine del 30/06/2021 per la conclusione dei lavori della Conferenza, ferma restando l'individuazione di un termine differente legato alla necessità o meno di richiedere integrazioni;
- la data del 9/07/2021 quale riferimento per la convocazione di una Conferenza simultanea qualora dalle determinazioni trasmesse dagli Enti coinvolti ne emergesse la necessità.

Nella nota di indizione, la Direzione scrivente precisava che *la mancata comunicazione delle determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento nei termini indicati, equivale ad assenso senza condizioni*;

- in data 19/04/2021, con nota di prot. 35533 (prot. C.M.To. n. 79646 di pari data), ARPA ha trasmesso il proprio parere con cui ha comunicato quanto segue:

- *sui rifiuti in uscita dall'impianto derivanti dalle operazioni di miscelazione di oli (codice CER 130205\*), se destinati ad impianti di recupero il gestore dovrà determinare il contenuto di PCB ed eventualmente anche il parametro Cloro Totale sulla base di quanto disposto dalla tabella 3 del DM 392/1996 ....;*

- *è opportuno aggiornare la valutazione di impatto acustica poiché quella allegata all'istanza risale all'anno 2013;*

- in data 20/04/2021, con nota di prot. 4150 (prot. C.M.To. n. 43583 di pari data), il Comune di Candiolo ha trasmesso una richiesta di integrazioni riguardante:

- *aggiornamento previsionale impatto acustico L. 447/98 e s.m.i. che tenga conto anche delle nuove quantità richieste di rifiuti trattabili dall'impianto;*

- *redazione di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) aggiornata alla nuova richiesta autorizzativa presentata.*

*Tale valutazione dovrà stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione del comune e la distribuzione di tali effetti all'interno degli abitanti;*

- in data 20/04/2021, il Comune di Candiolo ha trasmesso un'ulteriore nota (di prot. 4165 e prot. C.M.To. n. 43695 di pari data), con cui ha ribadito quanto evidenziato con la precedente nota ed ha avanzato la richiesta che la Conferenza dei Servizi venisse convocata in forma simultanea e in modalità sincrona;

- con nota del 12/05/2021, di prot. C.M.To. n. 52443, è stata quindi convocata la Conferenza dei Servizi per il riesame dell'AIA. La seduta di Conferenza si è tenuta in data 9/07/2021; nel corso della medesima è stata data lettura del parere di competenza dell'ASL TO5, pervenuto con nota di prot. 32217 del 8/07/2021 (prot. C.M.To. n. 73578 di pari data), che non ha evidenziato criticità. E' stata inoltre data lettura degli altri pareri già pervenuti e precedentemente citati e del parere della Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera della C.M.To. (prot. n. 73892 del 9/07/2021), in cui si evidenziava la necessità di acquisire alcune precisazioni in merito alla gestione del serbatoio destinato allo stoccaggio dell'olio esausto;

- sulla base di quanto emerso nel corso della seduta, con nota prot. C.M.To. n. 74794 del 12/07/2021, venivano formalizzate al proponente le integrazioni necessarie al completamento dell'istruttoria relativa al rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA. In particolare è stato richiesto al Gestore di:

- *fornire una planimetria aggiornata dell'installazione in cui siano individuati i settori dell'Area C (così come indicati nell'AIA vigente);*

- *individuare l'area in cui Ambrogio Trasporti S.p.a. intenderebbe stoccare i rifiuti oggetto della richiesta (30 m<sup>3</sup> pari a 50 Mg) di aumento della capacità di deposito, dando evidenza dell'adeguatezza delle superfici a disposizione;*

- fornire un confronto schematico con le migliori tecniche disponibili indicate nelle conclusioni pubblicate il 17/08/2018, che dovrà riguardare le BATC pertinenti all'attività svolta (BAT da 1 a 5), a completamento delle informazioni già contenute all'interno della documentazione trasmessa;
- provvedere ad effettuare una nuova valutazione d'impatto acustico;
- provvedere a dotarsi di un apposito Piano di Emergenza Ambientale, eventualmente integrando il Piano di Emergenza Interno che deve essere predisposto ai sensi dell'art. 26 bis della Legge 1 dicembre 2018 n. 132;
- adottare un vero e proprio Sistema di Gestione Ambientale, anche non certificato, in modo tale da rendere organiche le procedure ambientali già adottate rispondendo all'indicazione contenuta nella BAT 1 della Decisione (UE) 2018/1147 della Commissione;
- fornire le integrazioni richieste dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera dell'Ente scrivente nel proprio parere di competenza e di cui è stata data lettura nel corso della Conferenza dei Servizi del 9 luglio;
- in data 10/09/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 94467, la Ambrogio Trasporti S.p.a. trasmetteva nota integrativa. La documentazione inviata non risultava però esaustiva di quanto richiesto;
- con nota di prot. 100788 del 28/09/2021, la Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera della C.M.To. trametteva le prescrizioni da inserire all'interno dell'A.I.A. per quanto attiene la matrice emissioni in atmosfera;
- con nota del 28/09/2021, di prot. C.M.To. n. 100788, veniva trasmessa all'azienda una ulteriore nota di integrazioni con cui veniva richiesto di:
  - *trasmettere un'unica planimetria aggiornata, riportante nel dettaglio tutte le Aree, i settori dell'area C e tutte le altre strutture e apparecchiature usate per lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti presso l'installazione con gli ingombri rappresentati in scala (es. serbatoio per lo stoccaggio dell'olio esausto correttamente dimensionato, posizione delle due presse utilizzate per la riduzione volumetrica degli imballaggi di cui ai codici EER 150101, 150102 e 150103, ingombro dei bacini di contenimento presenti, ecc.);*
  - *indicare le caratteristiche dei contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori al piombo esausti, nonché i volumi e le capacità di deposito delle due aree previste in C e C1;*
  - *fornire maggiori specifiche sugli strumenti informatici che consentono di gestire la tracciabilità (BAT2) e il monitoraggio dei quantitativi di rifiuti depositati in relazione al limite massimo consentito per la capacità di deposito (BAT4);*
- in data 09/12/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 138511, la Ambrogio Trasporti S.p.a. produceva la documentazione integrativa richiesta;
- in data 21/01/2022, con nota di prot. C.M.To. n. 9209 del 24/01/2022, trasmetteva, sotto forma di *integrazioni spontanee*, la Certificazione Prevenzione Incendi relativa all'installazione.

**Considerato che:**

- dalla data di emanazione dell'ultimo provvedimento di rinnovo dell'AIA rilasciata alla Società Ambrogio Trasporti S.p.a. sono state pubblicate, in data 17/8/2018, le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC;
- in data 15/2/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 18375, l'Ente Scrivente ha disposto l'avvio del procedimento di riesame chiedendo di allegare una specifica relazione contenente lo stato di applicazione delle BATC all'installazione. Conseguentemente il procedimento di cui il presente atto costituisce determinazione conclusiva, ha la valenza di riesame per adeguamento alle BATC;

- contestualmente alla documentazione relativa allo stato di applicazione delle BATC all'installazione, il Gestore ha proposto delle modifiche che si configurano come variante sostanziale dell'autorizzazione rilasciata: le stesse rientrano, infatti, nella definizione di modifica sostanziale di cui all'art. 5 lett. 1-*bis*) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Infatti l'incremento di 50 Mg di rifiuti pericolosi richiesti dalla Società è pari al valore soglia indicato nell'Allegato VIII della Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Con le integrazioni trasmesse il 09/12/2021 la Ambrogio Trasporti S.p.a. ha rimodulato le quantità massime stoccabili presso l'installazione in modo tale che l'incremento relativo ai rifiuti pericolosi passasse da 50 Mg a 20 Mg, facendo sì che la modifica richiesta non fosse più sostanziale;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

#### Stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione.

- L'attività svolta da Ambrogio Trasporti S.p.a. presso l'installazione di Strada delle Pignere n. 3 a Candiolo è ascrivibile alla categoria riportata al punto 5.5) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto attiene l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi in quantità superiore a 50 Mg;
- dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società, analizzata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, è emerso che alcune delle BATC riferibili alle attività di gestione rifiuti svolte presso l'installazione sono parzialmente applicate. Nel seguito si riporta sinteticamente quanto emerso dal confronto con le BATC e, conseguentemente, nel presente provvedimento vengono elencate in dettaglio le modalità e le tempistiche previste per il relativo adeguamento nel rispetto delle scadenze fissate all'art. 29 *octies* comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per quanto riguarda le BATC generali da BAT 1 a BAT 5, che sono quelle che sono state valutate pertinenti all'attività svolta presso l'impianto, la Società non è in possesso per l'installazione in oggetto di un Sistema di Gestione Ambientale, ma segue delle procedure ambientali già adottate e ritenute in linea con le BAT di settore allora vigenti nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'AIA n. 347-34995/2016 del 19/12/2016, precedente alla pubblicazione delle BATC. Il Gestore ha dichiarato di volersi dotare di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO14001, rendendo organiche le specifiche procedure di preaccettazione, accettazione, tracciabilità, ecc. già attualmente utilizzate, entro il primo semestre 2022. Pertanto nell'Allegato al presente provvedimento vengono dettagliate le modalità e le tempistiche previste per l'adeguamento all'indicazione contenuta nella BAT 1 della Decisione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea.

#### Esiti dell'attività di controllo

- L'ARPA ha effettuato l'ultimo controllo integrato dell'installazione nel corso dell'anno 2020, di cui alla relazione riepilogativa del 11/02/2020 di prot. 11434 (prot. C.M.To. n. 11546 del 11/02/2020). Nel corso dell'attività di controllo non sono emerse problematiche né di natura amministrativa né di natura penale.
- In merito agli *scarichi idrici* ed alla gestione delle *acque meteoriche*:
  - dall'attività dell'installazione oggetto del presente provvedimento non si originano scarichi soggetti ad autorizzazione;
  - con il rilascio dell'AIA del 2007 è stato approvato il Piano di Gestione e Prevenzione delle Acque Meteoriche, redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. Dall'esame della documentazione trasmessa per l'istruttoria di riesame emerge che nulla è variato rispetto al piano originariamente approvato e già confermato nel rinnovo del 2012 e nel riesame del 2016. Le acque di dilavamento di prima pioggia sono avviate alla pubblica fognatura dopo essere state raccolte in una vasca opportunamente dimensionata e sottoposte ad una sedimentazione e disoleatura. Le acque di seconda pioggia

sono, invece, avviate direttamente in rete fognaria.

- per quanto attiene alle emissioni in atmosfera:
  - dall'installazione non si originano emissioni in atmosfera significative. L'unica emissione è, infatti, costituita dallo sfiato del serbatoio destinato allo stoccaggio dei rifiuti costituiti da olio motore esausto le cui emissioni possono essere considerate trascurabili anche in considerazione della ridotta frequenza delle operazioni di svuotamento o riempimento. Tale sfiato risulta sottoposto, inoltre, a trattamento di filtrazione a carboni attivi. Nell'ambito del presente provvedimento si ritiene comunque opportuno procedere all'autorizzazione formale di tali emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le prescrizioni fornite dalla competente Direzione della Città Metropolitana di Torino;
- per quanto riguarda il rumore:
  - la Società ha effettuato una nuova Valutazione di Impatto Acustico le cui risultanze sono state riassunte nella relazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale, trasmessa in data 10/9/2021 con nota di prot. C.M.To. n. 94467. Da tale relazione emerge che, *sulla base delle misurazioni eseguite, vengono rispettati i valori di immissione della zona acustica di appartenenza (classe IV) nonché delle zone acustiche dei ricettori limitrofi (classi III e II), evidenziando inoltre il rispetto del livello differenziale previsto per le zone acustiche di pertinenza nelle condizioni più gravose di esercizio delle attività aziendali*;
- riguardo alla Normativa Prevenzione Incendi, la Società è soggetta, per la tipologia delle attività svolte e per la natura dei materiali trattati, al rilascio del CPI di cui al DPR 151/2011. Tale adempimento è stato assolto con la presentazione della SCIA per l'Attestazione di rinnovo periodico di conformità protocollata dal Comando Provinciale dei VV.F. in data 1/03/2017 con Rif. Pratica VV.F. n. 7876.

#### **Rilevato che:**

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta nell'ambito del riesame si è conclusa con esito favorevole. Il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista al comma 6 *bis* dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i.;
- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 150 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di riesame, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura, sia di diritto che di fatto;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie che devono essere prestate con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- alla data di rilascio del presente provvedimento di riesame la Società non è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 né risulta essere registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Ciò rileva, oltre che alla verifica dello stato di applicazione delle BAT, anche ai fini delle scadenze con cui sarà effettuato il riesame con valenza di rinnovo periodico disposto ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che nel caso di specie verrà disposto decorsi dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

**Ritenuto pertanto di:**

- dare atto che, dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, è emersa la necessità di adeguamenti alle attività dell'installazione;
- stabilire che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. , le autorizzazioni riportate in dettaglio al punto 3 del dispositivo;
- stabilire le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate nell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

**DETERMINA**

1. di rilasciare alla Società Ambrogio Trasporti S.p.a., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per riesame a seguito dell'emanazione delle BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti pubblicate in data 17/8/2018, così come previsto dal Titolo IIIbis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'installazione di Strada delle Pignere n. 3 nel Comune di Candiolo, per l'attività di cui al p.to 5.5) Allegato VIII D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: *accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 ... con una capacità totale superiore a 50 Mg;*
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.Lgs.

152/2006 le seguenti autorizzazioni: - *autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D15** ed **R13** degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto. Tale autorizzazione comprende anche l'esercizio di alcune attività accessorie di cui ai punti **D13** ed **R12** dei medesimi allegati;* - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista all'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;*

3. di dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, sono necessari alcuni adeguamenti alle attività dell'installazione. Le modalità e le tempistiche di adeguamento e le prescrizioni nel transitorio sono dettagliate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di accogliere le richieste di modifica proposte da Ambrogio Trasporti S.p.a. in sede di riesame e dettagliate in premessa;
5. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. di stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (monitoraggi e autocontrolli) e le modalità e le frequenze dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. di individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione;
9. di disporre che, **entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente** determinazione, vengano prestate le garanzie finanziarie dovute a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. sulla base dei quantitativi riportati nell'apposita sezione dell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;
10. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora necessario;
11. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 4: il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di conseguire gli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;
12. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame avente valenza di



Città metropolitana di Torino

rinnovo periodico della presente autorizzazione sarà disposto dall'Autorità Competente decorsi dieci anni dall'ultimo riesame dell'AIA effettuato sull'intera installazione e, pertanto, entro dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento. Sono fatte salve le altre fattispecie di riesame disciplinate al medesimo articolo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/RPG

Torino, 01/02/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano



## SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE.

### 1.1) AREE DI STOCCAGGIO E ATTIVITÀ AUTORIZZATE

Le aree di stoccaggio sono quelle individuate nella planimetria generale allegata alla documentazione trasmessa nell'ambito del riesame dell'AIA di cui alla nota del 9/12/2021 di prot. C.M.To. n. 138511. Tale planimetria tiene conto delle modifiche apportate al lay out dell'impianto nell'arco del periodo di validità dell'AIA rilasciata e delle modifiche proposte in sede di riesame.

L'installazione si compone di tre aree di stoccaggio:

- un'area esterna pavimentata di estensione pari a circa 770 m<sup>2</sup>, dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche ed eventuali sversamenti e destinata allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, identificata nel seguito con la lettera A;

- un capannone tamponato su tre lati, di superficie pari a circa 330 m<sup>2</sup>, destinato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, identificato nel seguito con la lettera C. Nel capannone è posizionato un serbatoio metallico fuori terra per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da oli usati. L'area C è suddivisa in due sotto-aree, una destinata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e l'altra ai rifiuti non pericolosi, così come riportato nella planimetria di cui alla successiva Sezione 7 del presente Allegato;

- un'area interna al magazzino asfaltato posto in adiacenza all'area A, in cui è autorizzata la cernita di pneumatici fuori uso e di altri rifiuti, di estensione pari a circa 413 m<sup>2</sup>, identificata con la lettera C1. L'area di cernita è dotata di un cassone scarrabile per lo stoccaggio degli pneumatici fuori uso e degli altri rifiuti, propedeutico alla cernita.

Con riferimento agli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., presso l'installazione sono autorizzate le seguenti operazioni di gestione rifiuti:

**D15** – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove i rifiuti sono prodotti;

**R13** – messa in riserva di rifiuti prima di sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove i rifiuti sono prodotti;

**D13** – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui da D1 a D12;

**R12** – scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

Le operazioni **D13** ed **R12** individuano per l'installazione in oggetto, in aderenza a quanto disposto nelle note (2) all'allegato B e (7) all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti attività accessorie allo stoccaggio: - cernita; - riduzione volumetrica; - miscelazione di rifiuti costituiti da scarti di olio minerale per motori di cui al codice EER 130205\*, aventi le stesse caratteristiche di pericolo (miscelazione non in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), limitatamente alle tipologie di rifiuti espressamente indicate nella tabella

di cui al successivo punto 1.2).

## 1.2) TIPOLOGIE DI RIFIUTI E MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Nella tabella di pag. 3 del presente Allegato sono riportati i codici EER dei rifiuti autorizzati presso l'installazione. Le operazioni autorizzate su ciascuna tipologia sono quelle in cui è riportata una X nella casella corrispondente al relativo codice EER.

Le operazioni accessorie sono ammesse per i rifiuti in cui alle caselle corrispondenti sono riportate le seguenti sigle:

M = miscelazione non in deroga,

C = cernita,

R = riduzione volumetrica,

CR = cernita e riduzione volumetrica.

Nella tabella sono altresì riportate le aree di stoccaggio, così come identificate al precedente punto 1.1).

I numeri riportati nell'ultima colonna della tabella, identificano, invece, le diverse tipologie di contenitori impiegati per l'attività di stoccaggio secondo la legenda riportata nel seguito.

Identificativo	Tipologia di contenitore utilizzato
1	contenitori metallici
2	contenitori in HDPE
3	big bags
4	casce mobili
5	scarrabili
6	fusti metallici
7	fusti in HDPE
8	cisternette in HDPE
9	contenitori metallici a parete piena
10	scatole di cartone o legno
11	contenitori in HDPE resistenti agli acidi
12	gabbie metalliche
13	impilati e/o imballati su pedane
14	serbatoio metallico fuori terra
15	in balle

EER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio	Tipo di contenitori
		D15	D13	R13	R12		
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X		X		C	1-2-3-4-5
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X		X		C	1-3
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X		X		C	1-3
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X		X		C	1-3
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X		X		C	6-7-8
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X		X		C	6-7-8
070110*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		C	6-7-3
070203*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		C	6-7-8
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		C	6-7-8
070210*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		C	6-7-3
070299	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente a materiali in in gomma</i> )	X		X		A-C	1-2
070303*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		C	6-7-8
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		C	6-7-8
070309*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	X		X		C	6-7-3
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X		X		C	6-7-3
070603*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		C	6-7-8
070604*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	X		X		C	6-7-8
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X		X		C	2-3-9
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X		X		C	1-2-3-7
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X		X		C	2-3-9
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X		X		C	1-2-3-7
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X		X		C	1-2-10-3-13
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	X		X		C	1-2

EER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio	Tipo di contenitori
		D15	D13	R13	R12		
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X		X		A	4-5
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X		X		A-C	1-4-5
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X		X		A-C	1-4-5
120301*	soluzioni acquose di lavaggio	X		X		C	6-7-8
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	X	M	X	M	C	14
130501*	rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua	X		X		C	3-6-7
130703*	miscele di carburante	X		X		C	6-7
140602*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X		X		C	6-7-8
140603*	altri solventi e miscele di solventi	X		X		C	6-7-8
150101	imballaggi di carta e cartone	X	CR	X	CR	A-C	1-4-5-15
150102	imballaggi di plastica	X	CR	X	CR	C	1-2-3-4-5
150103	imballaggi in legno	X	CR	X	CR	A	1-4-5
150104	imballaggi metallici	X	C	X	C	A-C	1-4-5
150105	imballaggi compositi	X		X		A-C	1
150106	imballaggi in materiali misti	X		X		A-C	1-4-5
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X	C	X	C	C	3-6-7
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X	C	X	C	C	1-3-4-5
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X		X		C	3-6-7
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X		X		C	1-2
160103	pneumatici fuori uso	X	C	X	C	A-C-C1	1-4-5-13
160107*	filtri dell'olio	X		X		C	3-6-7

EER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio	Tipo di contenitori
		D15	D13	R13	R12		
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X	C	X	C	A-C	1-4-5
160113*	liquidi per freni	X		X		C	6-7-8
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X		X		C	6-7-8
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X		X		C	6-7-8
160117	metalli ferrosi	X	C	X	C	A-C	1-4-5
160118	metalli non ferrosi	X	C	X	C	A-C	1-4-5
160119	plastica	X	C	X	C	A-C	1-2-3-4-5
160120	vetro	X		X		A-C	1-4-5
160122	componenti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente a componenti in plastica</i> )	X		X		C	1-2-3-4-5
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X		X		C	13
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X		X		C	13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X		X		C	1-2-10-13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X		X		C	1-2-13
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X		X		A-C	1-2
160601*	batterie al piombo	X		X		C-C1	1-11
160602*	batterie al nichel-cadmio	X		X		C	1-11
160603*	batterie contenenti mercurio	X		X		C	1-11
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	X		X		C	2
160605	altre batterie e accumulatori	X		X		C	2-11
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X		X		A-C	1-4-5
170101	cemento	X		X		A	4-5
170102	mattoni	X		X		A	4-5

EER	Descrizione	Operazione				Area di stoccaggio	Tipo di contenitori
		D15	D13	R13	R12		
170103	mattonelle e ceramiche	X		X		A	4-5
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	X		X		A	4-5
170201	legno	X		X		A	1-4-5
170202	vetro	X		X		A-C	1-4-5
170203	plastica	X		X		C	1-2-3-4-5
170402	alluminio	X	C	X	C	A-C	1-4-5
170405	ferro e acciaio	X		X		A-C	1-4-5
170407	metalli misti	X	C	X	C	A-C	1-4-5
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X		X		C	1-2-13
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X		X		A	4-5
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X		X		A	4-5
190904	carbone attivo esaurito	X		X		C	1-2
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X		X		C	1-2-10
200125	oli e grassi commestibili	X		X		C	6-7-8
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X		X		C-C1	11
200134	batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X		X		C	11
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X		X		C	2-12-13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X		X		C	2-12-13

### 1.3) POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO E CAPACITÀ DI IMMAGAZZINAMENTO

Nella tabella che segue sono riportati i quantitativi massimi stoccabili presso l'impianto in metri cubi, suddivisi per categorie merceologiche omogenee. Sono inoltre riportati i corrispondenti valori in peso ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie.

Tipologia	Area di stoccaggio	Quantità m <sup>3</sup>	Quantità Mg
Accumulatori	Area C Pericolosi - C1	50	60
Rifiuti oleosi (filtri olio)	Area C Pericolosi	10	5
Rifiuti oleosi (stracci, ecc)	Area C Pericolosi	75	10
Frigoriferi, CFC e neon	Area C Pericolosi	10	3
Olio motore esausto	Area C Serbatoio	9	10
Vernici liquide e rifiuti liquidi pericolosi	Area C Pericolosi	6	7
<b>Quantitativo totale rifiuti pericolosi</b>		<b>160</b>	<b>95</b>
Acque di lavaggio / liquidi non pericolosi	Area C	5	5
Plastica, carta e metallo, adesivi induriti, vernici, solide piccole parti di metalli, materiali tessili stracci, parabrezza ed altri rifiuti non pericolosi	Area C	160	55
pneumatici, altri imballaggi, materiali da costruzione, legno, carta, metallo, gomma e vetro, parti di auto in plastica	A	160	55
	C1	303	90
<b>Quantitativo totale rifiuti non pericolosi</b>		<b>628</b>	<b>205</b>

## SEZIONE 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti all'interno della documentazione tecnica allegata all'istanza di AIA, alle successive comunicazioni di aggiornamento e da ultimo nella documentazione tecnica trasmessa in occasione del procedimento di riesame, di cui alle note del 31/03/2021 di prot. C.M.To. n. 37245, del 10/09/2021 di prot. C.M.To. n. 94467 e del 9/12/2021 di prot. C.M.To. n. 138511. A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto nel seguito specificato.

### PRESCRIZIONI GENERALI

2.1) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria e il suolo, nonché per la fauna e per la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;

2.2) le tipologie di rifiuti autorizzate presso l'installazione sono quelle riportate nella tabella di cui al punto 1.2) della precedente sezione 1. Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate, con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono quelle riportate al punto 1.1) della precedente sezione 1;

2.3) la potenzialità dell'impianto e la relativa capacità massima di immagazzinamento, suddivise per ciascuna delle aree di stoccaggio di cui si compone l'installazione, sono quelle riportate nella tabella di cui al punto 1.3) della precedente sezione 1. Il gestore dovrà sospendere il ritiro di rifiuti una volta raggiunti i quantitativi massimi autorizzati (il dato di riferimento va comunque considerato il peso, il volume costituisce una stima);

2.4) i contenitori fissi e mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione. Gli stessi devono essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto in essi contenuto e devono possedere adeguate caratteristiche in relazione allo stato fisico dei rifiuti cui sono destinati;

2.5) per agevolare l'attività degli Organi di Vigilanza e Controllo, presso ogni area dell'installazione dedicata allo stoccaggio rifiuti deve essere posizionata una targa o un cartello riportante le sigle identificative di cui al punto 1.1) della precedente sezione 1, comprensive dei riferimenti dei codici EER dei rifiuti ivi depositati;

2.6) parimenti, tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione in cui deve essere riportato il codice EER e la descrizione dei rifiuti;

2.7) i contenitori mobili destinati allo stoccaggio rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione. A tal fine i recipienti devono essere collocati stabilmente in gruppi ordinati di adeguata dimensione in pianta e deve essere mantenuto tra di loro un corridoio di larghezza minima pari al passo d'uomo (60 cm). I rifiuti imballati in



balle o in pedane possono essere sovrapposti al massimo su tre file. I fusti od altri contenitori impilabili non devono, in ogni caso, superare i due metri di altezza;

2.8) il serbatoio di stoccaggio oli posizionato in area C, deve possedere le seguenti dotazioni che vanno sempre mantenute in efficienza:

- bacino di contenimento dimensionato secondo le specifiche progettuali riportate negli elaborati depositati agli atti della Città Metropolitana di Torino, che deve essere mantenuto privo di colaticci nelle normali condizioni di esercizio;

- indicatore di livello;

- sfiato, munito di filtro a carboni attivi;

2.9) con frequenza biennale deve essere effettuato un collaudo di tenuta idraulica del serbatoio di stoccaggio oli posizionato in area C. in continuità con quanto già in precedenza prescritto, la scadenza per l'effettuazione del citato collaudo va considerata la data del 28/2/2023 (da tale data va calcola la successiva cadenza per effettuare i controlli). Gli esiti del collaudo di tenuta devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche riportate alla successiva sezione 6;

2.10) nell'esercizio dell'attività autorizzata devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti, emissioni diffuse, vapori e gas tossici o infiammabili;

2.11) le aree di pertinenza dell'installazione interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente tenute in efficienza e sottoposte a periodica pulizia. Fatto salvo quanto specificatamente disposto nella successiva sezione 3, devono essere mantenuti in efficienza la rete di raccolta delle acque meteoriche ed il relativo sistema di trattamento;

2.12) presso l'impianto devono sempre essere disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi o dagli altri adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011 qualora applicabili all'installazione;

2.13) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'installazione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione aziendale e deve essere consentito il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento. Deve essere, inoltre, sempre possibile reperire un responsabile tecnico;

2.14) la presente determinazione deve essere custodita, anche in copia, presso l'installazione corredata di tutta la documentazione tecnica in essa richiamata.

## **ATTIVITÀ ACCESSORIE ALLO STOCCAGGIO**

2.15) Presso l'installazione non è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi o di rifiuti pericolosi, tra loro, aventi differenti caratteristiche di pericolo. È ammessa, invece, la miscelazione delle singole partite di rifiuti costituiti da scarti di olio minerale per motori di cui al codice EER 130205\*, se le stesse posseggono le medesime caratteristiche di pericolo. È onere del gestore verificare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, prima di procedere alla loro miscelazione;

2.16) per ogni singola partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione, prima del conferimento agli impianti autorizzati al recupero, la società deve provvedere a prelevare n. 3 campioni omogenei dal serbatoio di stoccaggio, di cui uno da consegnare all'impianto di destinazione, uno su cui saranno eseguite analisi speditive con kit per la determinazione dei PCB e del Cloro totale (o, in alternativa, avvalendosi di laboratorio esterno accreditato), ed il terzo da conservare per i successivi 60 gg per eventuali analisi chimiche in contraddittorio.

Gli esiti delle analisi effettuate col kit dovranno essere riportate su apposito registro, a disposizione degli Enti preposti al controllo; inoltre, almeno con cadenza annuale, la società deve avvalersi di laboratorio esterno accreditato che effettui il prelievo in doppio di un campione rappresentativo da ciascun serbatoio e provveda alla successiva caratterizzazione chimica per la classificazione del rifiuto, comprendente la determinazione del contenuto di cloro totale e dei PCB. Sull'altro campione prelevato dal laboratorio esterno, la società dovrà provvedere all'analisi speditiva con kit (qualora utilizzato) al fine di verificarne la corrispondenza con gli esiti analitici di laboratorio. Gli esiti delle analisi con kit speditivo dovranno essere conservati con le modalità di cui al precedente capoverso;

2.17) l'attività di cernita e riduzione volumetrica sono ammesse limitatamente alle tipologie di rifiuti riportate nella tabella di cui al punto 1.2) della precedente sezione 1, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- l'attività di riduzione volumetrica deve essere condotta su imballaggi vuoti. A tal fine si considera imballaggio vuoto un contenitore avente un residuo di contenuto inferiore al 5% in peso;
- i rifiuti da sottoporre a riduzione volumetrica devono essere attentamente controllati al fine di rimuovere componenti o materiali in grado di generare scoppi, esplosioni e incendi;
- non è ammessa l'attività di riduzione volumetrica sui rifiuti costituiti da contenitori in pressione di cui al codice EER 150111\*;
- la cernita dei rifiuti deve essere effettuata nell'area interna al capannone (Area C1) anche per rifiuti diversi dagli pneumatici fuori uso, nel rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

## **PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

2.18) deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche, metalli di varia origine, ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal *"Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino"* emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;

2.19) in materia di gestione di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (Raee)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i., in particolare lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse

devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;

**2.20)** la gestione delle **batterie, pile ed accumulatori** dovrà avvenire nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 188/2008 ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengano liquidi o fluidi;
- nel settore adibito allo stoccaggio di pile ed accumulatori non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente o comprometterne il successivo recupero;
- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide o alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- i contenitori destinati allo stoccaggio devono essere realizzati in materiale anticorrosione, dotato di adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere dotati di copertura e forniti di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi, oltre che di un sistema di protezione dalle acque meteoriche;

**2.21)** i codici EER relativi a rifiuti che possono contenere PCB o componenti da essi contaminati (ad. es. a titolo non esaustivo i EER, 160211\*, 160213\*, 200135\*) possono essere conferiti in impianto solo se prodotti successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 216 del 24/5/1988, che vieta l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. A tal proposito, il gestore dovrà tenere sempre a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo, la documentazione attestante le verifiche effettuate per accertare l'assenza di PCB nei rifiuti conferiti;

**2.22)** i rifiuti costituiti da solventi, contenenti solventi, miscele di carburanti ed altre sostanze volatili ed infiammabili devono essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed il conseguente rischio di formazione di gas e vapori a potenziale rischio incendio;

**2.23)** gli pneumatici ricostruibili devono essere mantenuti distinti da quelli non ricostruibili, mediante l'impiego di apposita cartellonistica. La cernita degli pneumatici dovrà avvenire secondo le modalità dichiarate nell'apposita procedura depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino;

**2.24)** devono essere effettuate con idonea frequenza, periodiche campagne di disinfezione sulle aree destinate allo stoccaggio degli pneumatici, al fine di limitare la proliferazione di insetti in particolare della specie "*Aedes Albopictus*" cosiddetta zanzara tigre;

**2.25)** è vietato il conferimento all'installazione di rifiuti di natura domestica conferiti da privati;

**2.26)** i rifiuti costituiti da oli usati devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 216 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

## CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

2.27) I guasti, malfunzionamenti degli impianti o delle strutture a servizio dell'installazione devono essere tempestivamente comunicati alla Direzione in intestazione, indicando le problematiche occorse e gli interventi messi in atto per addivenire alla loro risoluzione;

2.28) al verificarsi di situazioni di emergenza (quali incendi, sversamenti di entità significativa, ecc.) il gestore dovrà adottare le procedure contenute nel Piano di Emergenza trasmesso con nota di prot. C.M.To. n. 94467 del 10/09/2021, depositato agli atti della Città Metropolitana di Torino;

2.29) il gestore deve comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni la data di cessazione dell'attività dell'installazione oggetto del presente provvedimento. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuti presenti nell'insediamento, allo smantellamento delle strutture che le compongono secondo un apposito piano di dismissione, depositato agli atti della Città Metropolitana di Torino, che deve essere revisionato, aggiornato e trasmesso alla Direzione in intestazione **entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.** Detto piano deve essere opportunamente revisionato in occasione della cessazione dell'attività ed allegato alla comunicazione di preavviso di fine esercizio di cui sopra. È fatto salvo quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di bonifica dei siti contaminati.

### **SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI E ACQUE METEORICHE**

La gestione delle acque meteoriche derivanti dall'impianto deve essere effettuata secondo il Piano di Prevenzione e Gestione redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato con l'AIA n. 53-216015 del 21/2/2007 che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento di riesame.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

**3.1)** Il gestore deve assicurare la presenza presso l'installazione di personale in grado di presenziare alle attività degli Organi di Vigilanza e Controllo, compresa la SMAT S.p.a. che, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

**3.2)** non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso le operazioni di controllo;

**3.3)** il gestore non deve ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti alla formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale ecc.). Tra le operazioni sopra citate è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'installazione;

**3.4)** il gestore deve consentire il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico di acque reflue, anche attraverso l'impiego di misuratori/totalizzatori la cui installazione deve essere preventivamente concordata con SMAT S.p.a.;

**3.5)** il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia deve essere mantenuto in efficienza attraverso periodica manutenzione e pulizia. In merito il gestore deve provvedere alla registrazione delle operazioni di pulizia effettuate sulle superfici scolanti, sia a secco che tramite lavaggi, delle operazioni di controllo del buon funzionamento e pulizia del sistema di trattamento e delle operazioni di pulizia della vasca;

**3.6)** deve essere mantenuto accessibile ed efficiente il pozzetto di prelievo dei campioni posto sulla tubazione di scarico delle acque meteoriche;

**3.7)** lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia deve avvenire con le modalità indicate nel Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i.

#### **CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO**

**3.8)** In caso di sversamenti accidentali relativi a sostanze elencate nella tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere previsto il recupero o smaltimento degli stessi come rifiuti;

**3.9)** al verificarsi di situazioni di emergenza che possano avere ripercussioni sulla rete fognaria a servizio dell'installazione (ad esempio in caso d'incendio), il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione in intestazione ed alla SMAT S.p.a. per predisporre congiuntamente gli interventi necessari.

## SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

### ASPETTI TECNICO-AMMINISTRATIVI

- L'Impresa Ambrogio Trasporti svolge attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non, principalmente di provenienza settore *Automotive*.
- All'interno del progetto presentato, a corredo della domanda di riesame dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale n. 347-34995/2016 del 19/12/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29 octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.**, e all'interno delle integrazioni documentali fornite (prot. C.M.To. n. 94467 del 10/9/2021), vengono descritte tutte le operazioni che danno origine alle emissioni in atmosfera, soggette ad autorizzazione, condotte presso il sito in esame.
- Le emissioni in atmosfera sono generate dalla attività di travaso di olio motore usato da contenitori più piccoli a cisterna che avviene nella apposita zona di carico/scarico.

### GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
2. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
3. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

### PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

4. Al fine di preservare l'efficienza di adsorbimento dei **carboni attivi**, gli effluenti in ingresso all'adsorbitore devono avere una temperatura inferiore a 45°C. Le cariche di carbone attivo devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento e nel caso specifico la capacità di adsorbimento indicata a progetto è tale da rendere necessaria la sostituzione della cartuccia **almeno una volta all'anno**.

5. Il Gestore, al fine di comprovare la sostituzione della cartuccia di carboni attivi deve tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo un registro dedicato (cartaceo o digitale) sul quale dovrà riportare:
  - la data di sostituzione ed il tipo di carbone attivo di volta in volta sostituito,
  - la fattura di acquisto della nuova carica di carboni attivi;
6. Il Gestore dovrà avere cura di evitare emissioni di odori molesti dai contenitori degli olii esausti una volta che gli stessi siano stati svuotati.

#### **AVVIAMENTO IMPIANTI E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

7. Essendo che gli impianti sono già autorizzati ed in esercizio, la comunicazione ai sensi dell'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non è dovuta, né sono previsti autocontrolli alle emissioni ai sensi dell'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### **PRESCRIZIONI GENERALI**

8. Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

## QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli <sup>(1)</sup>	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm <sup>3</sup> ]	[kg/h]				
Sfiato	Serbatoio olio esausto	Amb.		Emissioni trascurabili			N	Adsorbitore a carboni attivi	n.d.	==

<sup>(1)</sup>N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.



## SEZIONE 5 – ADEGUAMENTI ALLE BATC

Rif. BATC	Tecnica	Descrizione	Modalità di adeguamento	Attestazione adeguamento	Tempistiche di adeguamento	Prescrizioni nel transitorio
BAT1	-	Predisporre attuare e riesaminare regolarmente un sistema di gestione ambientale avente le caratteristiche riportate alla BAT	Predisposizione dell'SGA avente le caratteristiche riportate alla BAT1 e comprendente le tecniche della BAT 2 applicabili all'installazione	Invio SGA a CMTo e ARPA.	30/6/2022	Applicare le procedure gestionali già in essere e rispettare le prescrizioni riportate nel presente provvedimento

## SEZIONE 6 – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 *decies* comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno i seguenti dati relativi al controllo delle emissioni richiesti dal presente provvedimento. Tali dati devono essere trasmessi alla Direzione in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Candiolo.

La Direzione in intestazione provvederà alla messa a disposizione dei dati ambientali sul proprio sito internet istituzionale. Nel caso in cui il gestore ritenga, sulla base di ragioni oggettive e motivate, che tra i dati trasmessi ve ne siano alcuni riservati per ragioni industriali o di proprietà intellettuale, deve indicarlo espressamente.

### 6.1) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento<sup>1</sup> suddivisi per codice EER;
- quantitativo di pneumatici fuori uso e di pneumatici ricostruibili avviati a smaltimento/recupero o ricostruzione;
- esito del collaudo periodico<sup>2</sup> di tenuta del serbatoio fuori terra posizionato in area C, prescritto al punto 2.8) della precedente sezione 2;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

### 6.2) SCARICHI IDRICI E ACQUE METEORICHE

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico, in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantità di acque meteoriche di prima pioggia scaricate in pubblica fognatura;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;

### 6.3) CONTROLLI PROGRAMMATI

Ai sensi dell'art. 29 *sexies* comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 *decies* comma 3, con la frequenza individuata nel Programma Triennale di Ispezione Ambientale predisposto in ottemperanza alla D.G.R. n. 44-3272 del 9/5/2016 e come previsto dall'art. 29 *decies* comma 11 *bis* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con le seguenti modalità:

---

<sup>1</sup> per anno di riferimento si intende l'anno precedente a quello di invio della relazione, ad esempio al 30/4/2022 dovranno essere inviati i dati relativi al 2021.

<sup>2</sup> Solo per l'anno di riferimento in cui è prevista l'effettuazione di tale attività: ad esempio l'esito del collaudo di tenuto svolto a febbraio 2021 sarà allegato ai dati ambientali trasmessi ad aprile 2022.

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il Programma Triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it).

#### **6.4) DATI E-PRTR**

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

## SEZIONE 7 - LAY OUT

